

Accordo Quadro 2008

Oggi 24.11.2008 si sono incontrati i signori:

Gianni Satini in qualità di Presidente Regionale della FAI Veneto, Guido Bertoldo quale Segretario Regionale e Maurizio Angelelli;

Ilario Simonaggio Segretario Generale Regionale della FILT-CGIL Veneto e Vittorio Bertocco Segretario Regionale FILT-CGIL;

Gaetano Antonello Segretario Generale Regionale FIT-CISL;

Daniele Zennaro Segretario Generale Regionale Ultrasporti e Umberto Zerbini Segretario Regionale Ultrasporti.

Premessa

Con il presente accordo, le parti hanno inteso riprendere la discussione per un consolidamento delle già buone relazioni sindacali, da tempo strumento di confronto a livello regionale sulla situazione dell'autotrasporto merci.

Vista la reciproca esigenza di rendere cogente il rispetto e l'applicazione della normativa contrattuale e di legge.

Viste, inoltre le modifiche che la legislazione Europea e Nazionale ha apportato nel settore, con l'introduzione del novo regolamento CEE 561/2006, relativo alle norme che regolano la sicurezza alla circolazione stradale e nello specifico i tempi di guida e riposo del personale mobile, ed il recepimento della direttiva CE 2002/15 attraverso il D. Lgs. 234/2007 sull'orario di lavoro del personale mobile.

Visto l'accordo Nazionale, relativo alle modifiche degli artt. 11, 11 bis e 11 ter del 3 aprile 2008, che regolamentano, contrattualmente, quanto previsto dal D. Lgs. 234/07.

Le parti convengono quanto segue:

Relazioni sindacali

Il CCNL della "Logistica, Trasporto Merci e Spedizione" prevede al Capitolo I° Relazioni Sindacali, un percorso teso a rafforzare i rapporti tra OO.SS./RSA/RSU ed aziende ponendo in evidenza che quest'azione valorizza le potenzialità del settore.

L'autotrasporto merci, per le specificità che esprime relativamente al contesto sociale col quale si rapporta, necessita di una maggior continuità di rapporti con la rappresentanza del mondo del lavoro dipendente.

Le parti ritengono, fatto salvo quanto previsto dal vigente ccnl, che si debba sviluppare un modello di relazioni sindacali nelle "Aziende con più di 100 dipendenti".

Tale modello è teso a sviluppare tematiche per migliorare da un lato la conoscenza delle imprese e del settore e dall'altro i rapporti sindacali tra lavoratori, impresa e Organizzazioni Sindacali.

Gli argomenti attribuiti alle relazioni sindacali sono le seguenti:

- Comunicazione di informazioni relative alle prestazioni e articolazioni orarie del personale dipendente;
- Numero addetti suddiviso per sesso, livelli professionale, tipologia contrattuale (tempo pieno o parziale) e contratti cosiddetti atipici;
- Applicazione della normativa sulla sicurezza;
- Presenza RLS;
- Formazione;
- Distribuzione sedi/cantieri sul territorio.

Le comunicazioni saranno depositate dalle aziende interessate all'Osservatorio una volta l'anno entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

I dati faranno riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre e saranno archiviati a cura dell'Osservatorio ed a disposizione dei soli soggetti firmatari.

Disciplina degli orari

1. I lavoratori interessati all'applicazione dei "diversi limiti d'orario" sono quelli "considerati discontinui" e ricompresi nell'art. 11 bis del vigente C.C.N.L. e a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del

Decreto Legislativo 234/07; la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali”.

2. Le parti convengono, dalla firma del presente accordo, sull'opportunità di applicare transitoriamente la norma su esplicitata alle aziende con più o con meno di 8 dipendenti che ne hanno fatto richiesta, tramite mandato formale affidato alla Fai del Veneto (allegato n°1), che rientrano nelle condizioni di cui al punto 1., con le seguenti modalità:
 - L'allegato n° 1 (elenco aziende rientranti nella condizione del punto 1. del presente accordo richiedenti la deroga e affidanti mandato a Fai Veneto o che danno mandato successivamente la sottoscrizione del presente accordo e contestualmente comunicato alle OO.SS.TT.) rappresenta formale richiesta d'incontro rivolta alle Organizzazioni sindacali territoriali Filt, Fit e Uilt.
 - Con la richiesta formale e unitaria d'incontro alle Organizzazioni sindacali territoriali le aziende, per tramite la FAI Veneto, danno avvio al confronto aziendale. In conseguenza di questa formale comunicazione è rilasciata un'autorizzazione transitoria alla deroga dei “diversi limiti d'orario”, valida per tre mesi. Le Organizzazioni sindacali territoriali possono svolgere assemblee sindacali nelle aziende coinvolte e momenti informativi e consultivi dei lavoratori dipendenti al fine di favorire la partecipazione dei conducenti alla nuova disciplina degli orari e ricavarne un consenso informato e consapevole. Le aziende forniranno preventivamente il numero del personale conducente dipendente interessato all'applicazione dei diversi regimi d'orario.
 - L'incontro tra le parti, e il relativo verbale di accordo, deve realizzarsi entro il mese di febbraio 2009. Trascorso inutilmente questo termine temporale la deroga di cui all'art. 11 bis del ccnl decade.
 - In caso di mancato accordo, le parti che hanno partecipato al negoziato aziendale possono richiedere la convocazione a livello regionale per l'esame congiunto della pratica. In questo caso la procedura di decadenza rimane sospesa per trenta giorni lavorativi funzionali allo svolgimento del richiesto incontro di livello superiore.
 - Se anche questa istanza negoziale produce la condizione del mancato accordo o del mancato avvio del negoziato, le aziende si potranno avvalere della istanza negoziale nazionale alle condizioni del citato art. 11 bis del CCNL “Logistica, Trasporto merci e Spedizioni”.
 - Le richieste di incontro inviate da Fai alle istanze Sindacali Regionali, in caso di convocazione aziendale / regionale saranno indirizzate anche alle Organizzazioni sindacali territoriali.
 - I verbali d'accordo tra aziende e OO. SS. dovranno essere sottoscritti dai lavoratori, così come previsto dall'art. 11 bis.
 - Gli accordi così sottoscritti saranno depositati presso gli Istituti Previdenziali e le Direzioni del Lavoro, territorialmente competenti, a norma dell'art. 3 D. L. 318/96, convertito nella Legge 29.07.1996 n. 402, affinché abbiano piena efficacia agli effetti previdenziali e di Legge.
3. Le informazioni, e accordi aziendali relativi all'art. 8 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n° 234, sono trasmessi al Centro Studi/Osservatorio Regionale ed a disposizione delle parti sottoscriventi il presente accordo sindacale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Marghera li, 24.11.2008

FAI Veneto

FILT - CGIL Veneto

FIT - CISL Veneto

UILT - UIL Veneto

Ipotesi di accordo sindacale

Il giorno 24 novembre 2008, presso la Fai del Veneto tra:

- la Fai del Veneto rappresentata dal sig. Satini Gianni, dal segretario generale, sig. Bertoldo Guido, dal responsabile relazioni sindacali sig. Angelelli Maurizio,
- la Filt CGIL del Veneto, rappresentata dal segretario generale sig. Simonaggio Ilario e dal segretario regionale di settore sig. Bertocco Vittorio;
- la Fit CISL del Veneto, rappresentata dal segretario generale sig. Gaetano Antonello;
- la Uilt UIL del Veneto, rappresentata dal segretario generale sig. Zennaro Daniele e dal segretario regionale di settore sig. Zerbini Umberto,

si conviene quanto seguente accordo sindacale:

Osservatorio/Centro Studi regionale dell'autotrasporto

All'Osservatorio/Centro studi regionale dell'autotrasporto di cui all'accordo regionale del gennaio 1995 ed in virtù dell'accordo sindacale Fai – Filt CGIL, Fit CISL e Uilt UIL del Veneto del 1998, sono attribuiti i seguenti nuovi incarichi:

- Monitoraggio mensile attività di applicazione art. 11 bis/2 nei territori;
- Classificazione, attraverso lettura accordi aziendali, dei settori merceologici trasportati divisi per territori;
- Analisi annuale dell'effetto "diversa articolazione degli orari", sulle imprese dell'autotrasporto aderenti a Fai Veneto.

Le risorse necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio/Centro studi regionale dell'autotrasporto che ha sede in via F.lli Bandiera n° 106 a Marghera (Ve) derivano da:

- Una quota di servizio pari ad € 1,50 mensile a carico di ogni lavoratore cui si applica l'accordo del 24 novembre 2008 per il periodo di validità dell'accordo stesso.
- Una quota di servizio pari ad € 1,50 mensile a cura dell'azienda per ogni lavoratore versante il contributo di cui all'alinea precedente, per il periodo di validità dell'accordo sindacale regionale.

I versamenti decorrono dalla firma del presente accordo.


Letto, confermato e sottoscritto.

Marghera li, 24.11.2008


La FAI Veneto



La FILT – CGIL Veneto



La FIT – CISL Veneto



La UILTRASPORTI – UIL Veneto

